



# **PROVINCIA DI CAMPOBASSO**

## **REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE E L'USO DELLA SALA DELLA COSTITUZIONE DELLA PROVINCIA DI CAMPOBASSO**

Approvato dal Consiglio Provinciale con deliberazione n. 14/2 in data 29 marzo 2012

## CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

### *Art.1 – Ambito di applicazione*

Il presente regolamento disciplina il procedimento per l'affidamento in concessione e l'utilizzo per fini istituzionali della sala della Costituzione della Provincia di Campobasso.

### *Art.2 – Modalità di utilizzo*

L'utilizzo della sala di cui al precedente articolo viene concesso esclusivamente per la realizzazione di iniziative di rilevante interesse provinciale sia nel settore economico, produttivo, commerciale e turistico, sia in quello sociale, culturale e sportivo e comunque rientranti nelle competenze della Provincia di Campobasso ovvero nei settori di intervento di cui all'art.19 del Testo Unico degli Enti Locali.

La concessione in uso non può essere superiore a dodici ore giornaliere e l'afflusso dei partecipanti non potrà superare il limite di agibilità consentito.

L'uso è riservato alle sole riunioni pubbliche o aperte al pubblico.

E' assolutamente vietato all'utilizzatore applicare tariffe di alcun tipo per l'ingresso alle manifestazioni.

La concessione avviene a discrezione dell'Ente ed è a suo insindacabile atto.

### *Art. 3 – Procedimento*

La concessione per l'utilizzo della sala opera nel seguente modo:

- richiesta da inoltrare all'Ente secondo il modello di cui all'*All.1* da effettuarsi almeno 20 gg.solari prima dell'organizzazione dell'iniziativa.
- attestazione da parte del dirigente dell'Ente competente per materia che l'iniziativa rientra nelle finalità di cui al precedente art. 2 da rilasciare entro 3 gg. dall'avvenuta richiesta da parte dell'Ufficio patrimonio.
- obbligo a carico del richiedente di presentare tutta la documentazione ed i relativi versamenti entro 10 gg. dall'avvenuta comunicazione dell'autorizzazione provvisoria della sala. Al termine dei 10 gg., in caso di mancata presentazione dei documenti richiesti, la domanda verrà archiviata senza ulteriori comunicazioni da parte dell'Ente.
- rilascio a seguito delle verifiche necessarie dell'autorizzazione definitiva o del diniego all'utilizzo della sala con restituzione delle somme versate alla Provincia.

Le istanze di concessione sono esaminate in ordine strettamente cronologico, in base alla data di effettiva presentazione

La Provincia si riserva il diritto di revocare in ogni momento la concessione in uso delle sale per motivi di interesse pubblico, causati da fatti improvvisi, impreveduti ed inderogabili. In tal caso, fatto salvo l'obbligo di restituire l'importo eventualmente già versato, la Provincia è sollevata da ogni altro onere.

L'utilizzo della sala viene concesso dietro pagamento di un canone secondo le modalità sancite nel successivo Capo II e in base alle tariffe definite (annualmente) dalla Giunta

Provinciale e vengono introitate in apposito capitolo di bilancio ed utilizzati per la manutenzione ordinaria e straordinaria della Sala.

## CAPO II – MISURA DEL CANONE E MODALITÀ DI DETERMINAZIONE

### *Art. 4– Utilizzo della sala a canone ordinario*

Tutti i soggetti sono legittimati a richiedere l'utilizzo della sala a canone ordinario e secondo le tariffe del Concedente.

### *Art. 5 – Utilizzo della sala a canone agevolato*

Tutti i soggetti di cui al successivo art. 6 sono legittimati a richiedere l'utilizzo della sala a canone agevolato secondo le tariffe del Concedente.

### *Art. 6 – Soggetti beneficiari del canone agevolato*

I soggetti legittimati a richiedere la concessione a canone agevolato sono i seguenti:

- le amministrazioni pubbliche di cui all'art 1 comma 2 del D.Lgs. 165 del 30/03/2001.
- gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti della Chiesa cattolica e delle altre confessioni religiose i cui rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base delle intese ai sensi dell'art. 8 della Costituzione.

### *Art.7 – Casi particolari di uso sala a canone agevolato*

La concessione a canone agevolato può essere riconosciuta anche per iniziative di **particolare interesse istituzionale** preventivamente autorizzate dalla Giunta Provinciale e patrocinate direttamente dall'amministrazione. In tali casi opera il seguente iter procedimentale:

- inoltro della domanda secondo il modello di cui all'**All.1** specificando che trattasi di iniziativa per la quale si intende beneficiare del canone agevolato.
- obbligo a carico del richiedente del rispetto di tutte le disposizioni indicate nel precedente art. 3 ivi compreso il pagamento del canone ordinario;

La proposta da formulare alla Giunta Provinciale per il riconoscimento del canone agevolato è a cura del dirigente competente per materia in relazione alla tipologia di manifestazione che il richiedente intende realizzare.

Qualora la Giunta Provinciale autorizzi il richiedente la sala a beneficiare del canone agevolato a quest'ultimo spetterà il rimborso nella misura della differenza tra canone ordinario e agevolato.

### *Art. 8 – Utilizzo interno della sala*

L'utilizzo della sala è concesso anche ai dirigenti responsabili dei servizi dell'Ente per la realizzazione di mostre o convegni organizzati e gestiti direttamente dal personale dell'Amministrazione per attività istituzionali e regolarmente deliberate.

La concessione per l'utilizzo interno della sala opera dietro richiesta indirizzata al dirigente dell'ufficio patrimonio da effettuarsi almeno **20 gg.solari prima** dell'organizzazione dell'iniziativa secondo il modello di cui all'All.1.

Spetta al dirigente responsabile della realizzazione dell'iniziativa l'invio, alla competente sezione della Corte dei Conti, degli eventuali atti di spesa rientranti nel disposto dell'art. 1 comma 10 e 173 della legge finanziaria 2006.

#### *Art 8 bis – Utilizzo istituzionale della Sala*

1. La concessione della sala è a titolo gratuito per lo svolgimento di attività istituzionali, collegate al mandato amministrativo, promosse dai consiglieri presenti in Consiglio Provinciale;
2. E', inoltre, a titolo gratuito, per manifestazioni o attività patrocinate dall'Amministrazione Provinciale, oppure organizzate da terzi aventi rapporto formale di collaborazione o convenzione con la Provincia, per attività rientranti nelle competenze della Provincia stessa;
3. E', altresì, a titolo gratuito per i Sindaci della Provincia, relativamente alla organizzazione di manifestazioni, rivolte alla comunità locale, di particolare rilevanza sociale e culturale ed aventi finalità coincidenti con le funzioni attribuite alla Provincia di Campobasso o gli Enti locali;
4. Sulle istanze di cui al comma 1) si pronuncia l'Ufficio di Presidenza del Consiglio, mentre la Giunta Provinciale è competente per le istanze di cui ai commi 2) e 3).

### **CAPO III – OBBLIGHI A CARICO DEL CONCESSIONARIO**

#### *Art. 9– Oneri e competenze a carico del concessionario*

Per la realizzazione dell'iniziativa il concessionario si impegna a:

- a) verificare la rispondenza dei locali richiesti in uso, alle proprie necessità nonché alle normative igieniche e/o di sicurezza previste per le attività che intende esercitarvi.
- b) accettare incondizionatamente i locali richiesti in uso "così come si presentano" senza nulla pretendere ad alcun soggetto in merito al loro stato di conservazione e manutenzione.
- c) rispettare il limite di affollamento massimo consentito per la sala assumendosi la piena e completa responsabilità in caso di danni diretti e/o indiretti a cose e/o persone derivanti dall'inosservanza del citato limite.
- d) introdurre nella sala macchinari o strumenti solo a seguito di specifica richiesta scritta e con il consenso del Concedente. In ogni caso l'introduzione di tali elementi non sarà ammessa qualora comporti alterazione o manomissione delle strutture e degli arredi ovvero comprometta la sicurezza dell'ambiente.
- e) lasciare libere le uscite di sicurezza e ben visibili gli estintori, gli idranti e i cartelli di sicurezza e divieto.

- f) obbligo di deposito cauzionale in denaro a titolo di indennizzo per eventuali danni e/o furti ai beni di proprietà dell'ente da versare secondo le modalità previste dall'Ente stesso.

Il soggetto organizzatore assume altresì l'impegno, e la responsabilità di assicurare il regolare svolgimento della manifestazione, nonché il più disciplinato e corretto comportamento dei convenuti, sia all'interno che all'esterno delle sale e comunque nell'ambito dell'interno della struttura, rispondendo di ogni conseguenza derivante dalla violazione a tale obbligo nei confronti dell'Amministrazione e dei terzi per fatti compiuti dai convenuti e dai presenti a qualsiasi titolo alla manifestazione.

E' vietato applicare all'interno delle sale e nei locali adiacenti striscioni e manifesti, fatto salvo che questi non vengano applicati su appositi pannelli rimovibili al termine della manifestazione a cura del soggetto organizzatore, con il ripristino della situazione preesistente.

Trascorso un anno dalla data di svolgimento della manifestazione, la Provincia di Campobasso acquisisce comunque, il diritto all'utilizzo, a fini editoriali o informativi, del materiale prodotto, garantendo, nelle dovute forme, i diritti di autore agli organizzatori.

Il Concedente declina ogni responsabilità inerente la custodia dei beni mobili di proprietà di terzi depositati in conseguenza della manifestazione e dei danni da chiunque arrecati.

#### **CAPO IV – DECADENZA DALLA CONCESSIONE**

##### *Art. 10 - Rinuncia del concessionario*

In caso di mancata effettuazione della manifestazione già programmata, il soggetto organizzatore dovrà informare la Provincia ed annullare la prenotazione delle sale con un anticipo di almeno giorni 3 mediante comunicazione scritta da far pervenire anche via fax al 2° Dipartimento – 1° Servizio. In questa ipotesi il canone verrà totalmente restituito al concessionario.

Nel caso in cui la comunicazione di rinuncia pervenga entro 2 gg. lavorativi precedenti la data prevista della realizzazione dell'iniziativa il canone verrà totalmente incamerato dall'ente.

In ogni caso oltre al rimborso del canone, il concessionario non potrà pretendere risarcimenti per ulteriori spese già sostenute.

##### *Art. 11 – Utilizzo della sala da parte del concedente*

Il concedente potrà revocare o sospendere, rinviando ad altra data, la concessione accordata per sopravvenuti motivi di ordine pubblico, di sicurezza e per ragioni di pubblico interesse.

#### **CAPO V – DISPOSIZIONI FINALI**

##### *Art. 12 - Rinvio ad altre disposizioni*

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa rinvio alle disposizioni del D.Lgs. n. 267/2000 e a quanto disposto dalle norme legislative nazionali e comunitarie, statutarie e regolamentari, in quanto applicabili.

*Art. 13 - Entrata in vigore*

Il presente Regolamento, divenuto esecutivo a norma dell'art. 134 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, è pubblicato all'Albo pretorio per quindici giorni consecutivi ed entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla predetta pubblicazione.

*Art. 14 – Abrogazione di norme*

Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono automaticamente abrogate tutte le eventuali norme regolamentari contrastanti.